



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO.

- Ordinanza del 10/03/2025, n. 3/64 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte.

Composizione

- Pres. Puccinelli
- Rel. Baldi

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudizio penale e tributario (rapporto) - Cosa giudicata penale – Assoluzione - Effetti – Legittimità costituzionale.

Massima

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 giugno 2024, n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione nella parte in cui attribuisce all'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento e passata in giudicato, effetti vincolanti nel processo tributario afferente il medesimo contribuente e i medesimi fatti materiali. (In motivazione la Corte, preso atto che il giudicato determinerebbe - in base alla novella - la caducazione degli avvisi di accertamento impugnati ed evidenziato che, a fronte di una istruttoria penale carente, dalle prove acquisite in sede tributaria sarebbero emersi elementi per ritenere fondata la pretesa fiscale, dubita per



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

plurime ragioni della compatibilità costituzionale dell'effetto espansivo del
giudicato penale).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 21 *bis*.
- D. Lgs. 10 giugno 2024, n. 87, art. 1 comma 1 lett. m)
- Cost. artt. 3, 24, 97

Conformità

- Corte Cost., n. 125 del 10/10/1979;
- SU, n. 29862 del 12/10/2022;
- Sez. 5, n. 20823 del 26/10/2005;
- Sez. 5, n. 2115 del 22/01/2024;
- Sez. 5, ord., n. 27814 del 04/01/2020;
- Sez. 5, ord., n. 16262 del 28/06/2017;
- Sez. 5, ord., n. 28174 del 24/11/2017;

Vedi

- Sez. 5, ord., n. 5714 del 4/3/2025

Anno pubb.

- 2025